



*Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti*

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 190 del 15/12/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 23 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

18) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ENRICO LANDI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA A.S.D. TIRRENO SANSA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 23 E 66, COMMA 4, DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 47 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, NONCHÉ ANCORA DALL'ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. DAVIDE SENTINELLI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO PER LA A.S.D. TIRRENO SANSA, PER RISPONDERE, A) DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 47 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, NONCHÉ DALL'ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, B) DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO, C) DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO, DEL SIG. LUCA LUPINO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TIRRENO SANSA, PER RISPONDERE, A) DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 23, 39 E 61, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., B) DELLA VIOLAZIONE

DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO, DEL SIG. MIRKO LOMBARDI, ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TIRRENO SANSA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E 21, COMMA 9, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. TIRRENO SANSA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 157 del 24/11/2023

Con atto ritualmente notificato alle parti la Procura Federale ha deferito:

il sig. **Enrico LANDI**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Tirreno Sansa;

il sig. **Davide SENTINELLI**, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la A.S.D. Tirreno Sansa;

il sig. **Luca LUPINO**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Tirreno Sansa;

il sig. **Mirko LOMBARDI**, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Tirreno Sansa;

la società **A.S.D. Tirreno Sansa**; per rispondere:

1) il sig. **Enrico Landi**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Tirreno Sansa:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23 e 66, comma 4, delle N.O.I.F. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché ancora dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che in occasione della gara Accademia Calcio Roma - Tirreno Sansa del 15 aprile 2023, valevole per il girone A del campionato Under 14 Elite del Comitato Regionale Lazio, svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata il sig. Davide Sentinelli, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

2) sig. **Davide Sentinelli**, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la A.S.D. Tirreno Sansa:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Tirreno Sansa pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, quantomeno in occasione della gara Accademia Calcio Roma - Tirreno Sansa del 15 aprile 2023, valevole per il girone A del campionato Under 14 Elite del Comitato Regionale Lazio;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 28 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico in relazione allo specifico dovere di incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina e la correttezza statuito dal Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff approvato per la tutela dei minori dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. – aggiornamento 26 febbraio 2021:

- per avere omesso, in occasione della gara Accademia Calcio Roma - Tirreno Sansa del 15 aprile 2023 valevole per il girone A del campionato Under 14 Elite del Comitato Regionale Lazio, di segnalare all'arbitro l'errore commesso nell'indicare come destinatario del provvedimento di espulsione comminato al 15° minuto del secondo tempo di gara il sig. Mattia Ziccardi, calciatore tesserato per la A.S.D. Tirreno Sansa che indossava la maglia n. 18, anziché il sig. Claudio Liberatore, calciatore della stessa squadra che indossava la maglia 10; per effetto di tale condotta,

poi, al sig. Claudio Liberatore (sebbene destinatario effettivo dell'espulsione comminata dall'arbitro al 15° minuto del secondo tempo della gara appena indicata) di poter disputare nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Tirreno Sansa le seguenti gare del girone A del campionato Under 14 Elite del Comitato Regionale Lazio: Tirreno Sansa - Acc. Ladispoli del 22 aprile 2023, Trastevere - Tirreno Sansa del 29 aprile 2023 e Tirreno Sansa - Acc. Ladispoli del 3 maggio 2023;

- per aver comunicato, in occasione della seduta di allenamento tenutasi in data 20 aprile 2023, ai calciatori della squadra della A.S.D. Tirreno Sansa militante nel girone A del campionato U14 Elite del Comitato Regionale Lazio, di essersi accorto dell'errore commesso dall'arbitro nell'annotare l'espulsione del calciatore sig. Mattia Ziccardi in occasione della sopra menzionata gara del 15 aprile 2023, ma di non averlo rappresentato al fine di poter disporre delle prestazioni sportive del calciatore sig. Claudio Liberatore nelle successive gare del girone A del campionato Under 14 Elite del Comitato Regionale Lazio, così come effettivamente avvenuto;

c) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 28 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico in relazione allo specifico dovere di *“non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi”* nei confronti dei genitori dei calciatori minori e di intessere con gli stessi un rapporto proficuo *“al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti”*, indicato nel Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff approvato per la tutela dei minori dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. – aggiornamento 26 febbraio 2021:

- per avere lo stesso al termine della seduta di allenamento tenutasi in data 20 aprile 2023, proferito nei confronti della madre del calciatore minore sig. Mattia Ziccardi che gli aveva richiesto chiarimenti in ordine all'irrogazione al proprio figlio da parte del Giudice Sportivo Territoriale della squalifica di due giornate di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 166 del 20 aprile 2023, le seguenti espressioni: *“fai come ti pare, sei una zoccola”*, *“sei una zoccola”* e *“Fai una cosa, non far venire più Mattia agli allenamenti”*;

- per avere lo stesso, nel corso del confronto verbale avuto con la madre del calciatore sig. Mattia Ziccardi in data 20 aprile 2023, tenuto un comportamento aggressivo ed intimidatorio nei confronti della stessa avvicinando il proprio viso a quello di quest'ultima e rendendo necessario l'intervento del padre di un altro calciatore, ivi presente, per riportarlo alla calma;

3) sig. Luca Lupino, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Tirreno Sansa:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, 39 e 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Accademia Calcio Roma - Tirreno Sansa del 15 aprile 2023 valevole per il girone A del campionato Under 14 Elite del Comitato Regionale Lazio, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro dalla società A.S.D. Tirreno Sansa nella quale è inserito il nominativo del sig. Daniele Lambroni quale allenatore della squadra, attestando in tal modo in maniera non veridica la presenza di quest'ultimo, che invece non ha mai partecipato a detta gara per impegni lavorativi;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 28 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico in relazione allo specifico dovere di incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina e la correttezza statuito dal Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff approvato per la tutela dei minori dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. – aggiornamento 26 febbraio 2021:

- per avere omesso, in occasione della gara Accademia Calcio Roma - Tirreno Sansa del 15 aprile 2023 valevole per il girone A del campionato Under 14 Elite del Comitato Regionale Lazio, di segnalare all'arbitro (sia al momento della sottoscrizione della distinta delle sanzioni disciplinari irrogate che successivamente) l'errore commesso nell'indicare come destinatario del provvedimento di espulsione comminato al 15° minuto del secondo tempo di gara il sig. Mattia Ziccardi, calciatore tesserato per la A.S.D. Tirreno Sansa che indossava la maglia n. 18, anziché il sig. Claudio Liberatore, calciatore della stessa squadra che indossava la maglia 10; per effetto di tale condotta, poi, al sig. Claudio Liberatore (sebbene destinatario effettivo dell'espulsione

comminata dall'arbitro al 15° minuto del secondo tempo della gara appena indicata) di poter disputare nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Tirreno Sansa le seguenti gare del girone A del campionato Under 14 Elite del Comitato Regionale Lazio: Tirreno Sansa - Acc. Ladispoli del 22 aprile 2023, Trastevere - Tirreno Sansa del 29 aprile 2023 e Tirreno Sansa - Acc. Ladispoli del 3 maggio 2023;

4) il sig. Mirko Lombardi, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Tirreno Sansa:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, sebbene dovesse scontare una squalifica in occasione della gara Accademia Calcio Roma - Tirreno Sansa del 15 aprile 2023, valevole per il girone A del campionato Under 14 Elite del Comitato Regionale Lazio, fatto ingresso negli spogliatoi occupati dai calciatori della propria squadra di appartenenza;

5) la società **A.S.D. Tirreno Sansa** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Enrico Landi, Davide Sentinelli, Luca Lupino e Mirko Lombardi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

A seguito del deferimento regolarmente notificato, il Presidente del Tribunale Federale Territoriale ha fissato, nei termini, la riunione per la discussione dandone rituale avviso a tutti i soggetti deferiti ed all'organo requirente.

Nella riunione sono risultati regolarmente costituiti, tramite il difensore munito regolare procura, la società deferita ed il Sig. Landi, mentre sono risultati assenti i tesserati Lombardi, Sentinelli e Lupino.

Preliminarmente le parti presenti hanno manifestato istanza di definizione del procedimento con l'applicazione di una sanzione concordata, ex art. 127 CGS, determinata in € 400,00 (sanzione base € 600) per la società ed in mesi 1 e giorni 10 (sanzione base mesi 2) di inibizione a carico del Sig. Landi Enrico.

Il Tribunale non rilevando elementi che potessero portare al proscioglimento dei deferiti ha deliberato in conformità.

In prosieguo si è quindi proceduto in assenza dei deferiti e la Procura Federale, riportandosi all'atto di deferimento ed ai documenti allegati, ha concluso per l'affermazione di responsabilità a carico di tutti i deferiti e per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

-Sig. Davide Sentinelli anni uno di inibizione;

-Sig. Luca Lupino mesi cinque di inibizione;

-Sig. Mirko Lombardi cinque giornate di squalifica.

I fatti ascritti ai deferiti sono emersi senza alcuna ombra od incertezza dalla documentazione in atti, peraltro non smentita dai deferiti che nulla hanno fatto pervenire a loro discolpa e non sono comparsi.

Il comportamento ascritto al dirigente Sentinelli appare di eccezionale gravità, non tanto e non solo per avere omesso di far rilevare al direttore di gara l'errore nell'indicazione del calciatore effettivamente espulso dal campo, ma nell'aver rivendicato questa azione, certamente non commendevole, verso la squadra giustificandola nel diverso spessore tecnico dei due giovani atleti coinvolti.

Non solo, ma alle sacrosante rimostranze della madre del calciatore squalificato senza colpa, ha reagito in modo inurbano ed offensivo, dinanzi ad altre persone, tesserati e non.

La vicenda connota un comportamento totalmente contrario ai canoni di correttezza e lealtà sportiva che i dirigenti addetti a squadre giovanili dovrebbero instillare nei loro tesserati.

Si è invece instillato il tarlo della frode, della violazione delle regole, del raggiungimento ad ogni costo, anche con modi illeciti, del risultato.

La sanzione richiesta, pur non irrilevante, è apparsa al Tribunale fin troppo benevola e quindi meritevole di una diversa quantificazione più afflittiva ma più aderente agli scopi della pratica sportiva, agli indirizzi della Federazione ed alla giustizia sostanziale.

Per quanto attiene il dirigente Lupino la sanzione richiesta appare invece congrua, in quanto pur essendo stato protagonista della prima fase, quella del mancato rilievo dell'errore in cui era incorso l'Arbitro, non ha assunto una posizione rilevante in quella, ben più grave, seguita nei giorni

successivi alla gara.

Infine la sanzione richiesta nei confronti dell'allenatore Lombardi, già in corso di squalifica, appare leggermente troppo eccessiva in quanto la violazione regolamentare ascritta, pur rilevante, è del tutto estranea all'episodio centrale del procedimento e va quindi riparametrata nei limiti indicati in dispositivo.

Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Preliminarmente, visto l'art.127 del C.G.S., su conforme richiesta delle parti, applica al sig. Landi Enrico l'inibizione per n.1 mese e 10 giorni ed alla società Tirreno Sansa l'ammenda di euro 400,00.

Di ritenere, altresì, i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Sentinelli Davide, inibizione per n.2 anni;
- Lupino Luca, inibizione per n.5 mesi;
- Lombardi Mirko, squalifica per n. 3 gare.

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

19) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DANIELE DI LUDOVICO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ VIGOR RIGNANO FLAMINIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, E DELLA SOCIETÀ VIGOR RIGNANO FLAMINIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 157 del 24/11/2023

Il presente procedimento trae origine da un'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1204pfi22-23, avente ad oggetto *“Accertamenti in merito alla condotta del sig. Daniele Di Ludovico, dirigente della società Vigor Rignano Flaminio, che dopo la gara contro la società Castelnuovese Calcio del 20.5.2023 valevole per il campionato Under 14 Provinciale, ha inviato messaggi tramite social network all'arbitro della gara.”*

Nel corso dell'attività istruttoria venivano acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

segnalazione del 29 maggio 2023 del presidente della sezione A.I.A. di Roma 1;

foglio censimento della società ASD Vigor Rignano Flaminio per la stagione sportiva 2022 - 2023;

scheda storica di tesseramento del sig. Daniele Di Ludovico;

referto arbitrale relativo alla gara Castelnuovese Calcio – Vigor Rignano Flaminio del 20.5.2023, valevole per il campionato Under 14 provinciale;

Comunicato Ufficiale n. 173 del 25.5.2023 della Delegazione Provinciale di Roma del Comitato Regionale Lazio;

verbale di audizione dell'arbitro della gara Castelnuovese Calcio – Vigor Rignano del 6.7.2023;

verbale di audizione del sig. Daniel Di Ludovico, dirigente tesserato per la società Vigor Rignano Flaminio, dell'11.7.2023.

Il presente procedimento trae origine da una nota trasmessa in data 30 maggio 2023 dalla Sezione AIA di Roma 1, con la quale è stata inoltrata la segnalazione del sig. Giancarlo Armati, arbitro della gara Castelnuovese Calcio – Vigor Rignano Flaminio del 20.5.2023 valevole per il campionato Under 14 Provinciale, il quale riferisce che, dopo aver diretto l'incontro appena specificato, ha ricevuto sul proprio profilo Facebook un messaggio inviato dal sig. Daniele Di Ludovico, dirigente tesserato per la società Vigor Rignano Flaminio.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale

- il sig. **Daniele Di Ludovico**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Vigor Rignano Flaminio;

- la società **Vigor Rignano Flaminio**;

per rispondere:

- il sig. **Daniele Di Ludovico**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Vigor Rignano Flaminio: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 25 maggio 2023, tramite il servizio di messaggistica del social network Facebook, inviato all'arbitro della gara gara Castelnuovese Calcio – Vigor Rignano Flaminio del 20.5.2023 un messaggio del seguente testuale tenore: *“ ... Giancarlo ... sono il mr della Vigor Rignano ... volevo informarla che sono venuto a conoscenza di ciò che ha scritto nel rapporto di fine gara della partita di sabato a Castelnuovo Di Porto ... di non farla preoccupare che a prescindere di quanto avveniva negli spalti a lei non sarebbe successo nulla ... mi sono adoperato anche a proteggerla a fine gara da quanto stava succedendo e adesso leggo che l'ho minacciata e ho preso quattro giornate ... sono rammaricato e dispiaciuto di quanto lei ha scritto perché quel tipo di comportamento non rispecchia la mia persona ... tengo a precisare che quanto da Lei dichiarato è falso ... si tratta di calunnia e falsa testimonianza ... lei ha minato l'integrità della mia persona senza averne alcun motivo serio ... e probabilmente seguirà un'azione legale ... tanto era mio dovere informarla”*;

- la società **Vigor Rignano Flaminio** per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere

dal sig. Daniele Di Ludovico, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Alla riunione indetta il giorno 23 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, era presente la Procura Federale, in persona dell'Avv. Mario Capolupo, mentre per i deferiti comparivano il sig. Di Ludovico Daniele e il sig. Angelo Di Lucantonio (Presidente della Società Vigor Rignano Flaminio). La Procura Federale si riportava integralmente al deferimento in argomento, richiamandone il contenuto, segnalando che il procedimento disciplinare aveva ad oggetto il contenuto del messaggio inviato dal sig. Di Ludovico tramite il suo profilo Facebook all'arbitro della gara Under 14 Castelnuovese Calcio – Vigor Rignano Flaminio, e avanzava le seguenti richieste di condanna: n. 6 mesi di inibizione per il sig. Di Ludovico Daniele ed euro 600,00 di ammenda a carico della società Vigor Rignano Flaminio.

Di contro, il Sig. Di Ludovico dichiarava che il messaggio era diretto all'arbitro e che non era un post pubblico.

Questo Tribunale Federale Territoriale, all'esito della discussione, esaminati gli atti, valutata con attenzione le posizioni per cui è procedimento e le argomentazione prospettate, ritenuto altresì che la volontà di "patteggiare" è stata manifestata dai deferiti tardivamente oltre il termine previsto dall'art. 127 C.G.S., ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura Federale debbano essere accolte e, pertanto,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Di Ludovico Daniele, inibizione per n.1 mese;
- Vigor Rignano Flaminio, ammenda di euro 100,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 15 dicembre 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli